

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE

RIVISTA TRIMESTRALE DELL'AVVOCATURA
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direttore: VITTORIO CRECCO

Direttore Responsabile: ANNALISA GUIDOTTI

Comitato Scientifico: MAURIZIO CINELLI - ALESSANDRO GARILLI
GIUSEPPE IANNIRUBERTO - PASQUALE SANDULLI - FILIPPO SATTA - ANTONIO TODARO - ANTONIO VALLEBONA

Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Roma

In questo numero:

- | | |
|--|------------|
| - Corte Cost., 23 gennaio 2009, sentenza n. 11 | 120 |
| Pensioni - Invalidità civile - Pensione di inabilità - Attribuzione agli stranieri extracomunitari non in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno - Esclusione - Incostituzionalità | |
| - Corte Cass., SS.UU., 6 marzo 2009, sentenza n. 5462 | 125 |
| Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Determinazione e criteri - In genere - Trattamento di integrazione salariale ordinaria - Posizioni, giuridiche - Fase anteriore all'emanazione del provvedimento ammissivo - Interesse legittimo - Fase successiva - Diritto soggettivo - Fattispecie | |
| - Corte Cass., SS.UU., 30 agosto 2008, sentenza n. 20604 | 94 |
| Lavoro (controversie individuali di) - Appello e opposizione a decreto ingiuntivo - Omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello e dell'opposizione a decreto ingiuntivo | |
| - Corte Cass., Sez. Lavoro, 30 gennaio 2009, sentenza n. 2531 | 141 |
| Pensioni - Pensione di vecchiaia - Operai agricoli a tempo determinato - Retribuzione pensionabile - Calcolo - Sulla base della media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva nell'anno precedente - Fondamento | |



1

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2009

I

Lavoro (controversie individuali di) – Appello e opposizione a decreto ingiuntivo – Omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza – Conseguenze – Improcedibilità dell'appello e dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Corte Cassazione, SS.UU., 30.08.2008, n. 20604 – Pres. Carbone - Rel. Vidiri – P.M. Iannelli – C.R. (Avv. Romano) - B.N.L. Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (Avv.ti Dell'Olio, Franza, Marini).

Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. III Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché anche in tale procedimento la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità della opposizione e con essa la esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

II

Lavoro (controversie individuali di) – Opposizione a ruolo – Omessa notifica nei termini del ricorso e decreto ex art. 415 cpc – Improcedibilità dell'opposizione.

Tribunale di Brescia – 27.02.2009, n. 215 – Dott. Alessio – C. C. (Avv.ti Bressi, Bulla) – INPS (Avv. Tagliente) – Esatri s.p.a.

Anche nel caso di opposizione a ruolo, introdotta nelle forme del rito del lavoro, deve essere ritenuta inammissibile la concessione di un termine per notificare il ricorso successivamente alla scadenza di quello fissato nel decreto ex art. 415 c.p.c., nel caso in cui la notificazione sia inesistente od omessa, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

I

FATTO - Il Pretore del lavoro di Roma in data 29 ottobre 1996 emetteva, su richiesta di C.R. ed a carico della s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro (B.N.L.), decreto ingiuntivo per le competenze di fine rapporto, che erano state trattenute dalla Banca.

L'Istituto di credito, depositato tempestivamente il ricorso in opposizione, non lo notificava ma nell'udienza fissata ex art. 415 c.p.c., chiedeva la fissazione di una nuova udienza e di un nuovo termine per la notifica, sicché la causa veniva rinviata ad una successiva udienza con un nuovo decreto presidenziale, che la Banca provvedeva infine a notificare.

Nella comparsa di risposta il C. proponeva eccezione di improcedibilità del giudizio per mancata notifica del ricorso, ma tale eccezione veniva respinta dal giudice adito che, esaminando il merito della pretesa azionata, accoglieva l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla Banca e, conseguentemente, con sentenza del 18 settembre 2000, revocava il decreto e condannava il C. al pagamento delle spese processuali.

Contro tale sentenza proponeva appello il C., che riproponeva l'eccezione di improcedibilità del ricorso e, nel merito, contestava l'avvenuto riconoscimento della prescrizione.

Dopo la costituzione della Banca, la Corte d'appello di Roma con sentenza dell'11 settembre 2003 rigettava il gravame e compensava le spese.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale rilevava che l'opposizione al decreto ingiuntivo relativo a crediti di lavoro deve reputarsi validamente proposta se il ricorso è depositato nei termini previsti dall'art. 641 c.p.c., e che il tempestivo deposito del ricorso impedisce l'esecutività del decreto ingiuntivo.

Precisava al riguardo la Corte che, a seguito della opposizione, si instaura un vero e proprio giudizio a cognizione piena che, nei casi di crediti di lavoro, deve seguire l'iter procedurale previsto dagli artt. 414 e ss. c.p.c., con la conseguenza che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza vanno notificati secondo il rito del lavoro e che, pertanto, nell'ipotesi di omessa notifica il giudice ben può, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., disporre il rinnovo della notifica stessa.

Contro tale decisione R. C. propone ricorso per cassazione affidato ad un duplice motivo.

Resiste con controricorso la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro.

Ambedue le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

DIRITTO - 1. Con il primo motivo del ricorso C. R. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c., dell'art. 154 c.p.c. e dell'art. 291 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n.ri 2 e 5). Più specificamente lamenta l'erroneità della pronuncia di rigetto della eccezione di improcedibilità dell'opposizione, osservando al riguardo che la Corte di merito ha omesso di considerare che, come da costante orientamento giurisprudenziale, l'istituto della rinnovazione della notificazione di cui all'art. 291 c.p.c. può trovare applicazione solo nel caso di notificazione nulla ma comunque materialmente avvenuta e non già di notificazione inesistente o addirittura neppure tentata. Deduce anche la illegittimità della proroga del termine concesso alla Banca per rinnovare la notificazione perché il termine di cui al primo decreto presidenziale era già scaduto e, pertanto, non era più prorogabile ex art. 154 c.p.c..

2. La soluzione della questione sollevata con il suddetto motivo di ricorso è stata devoluta a queste Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 3, con ordinanza

(depositata in data 3 ottobre 2007) della Sezione Lavoro, che ha ritenuto che vada rimedia-
dita - alla stregua della introduzione fra i principi costituzionali di quello della “ragio-
nevole durata del processo” - la statuizione giurisprudenziale (Cass., Sez. Un., 29 luglio
1996 n. 6841(1) e Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1996 n. 9331), secondo cui nei processi
assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell’appello e/o dell’opposizione
a decreto ingiuntivo - si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della sua
notificazione al resistente e/o all’opposto non si comunicano all’atto di impugnazione
e/o di opposizione all’ingiunzione, dovendo il giudice assegnare al ricorrente un nuovo
termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.

La Sezione lavoro ha al riguardo rimarcato come l’applicazione del principio fissato
dalle citate pronunzie finisca per determinare, sotto il profilo sistematico, l’ingiustificato
effetto che la scelta da parte del legislatore del “ricorso”, quale atto introduttivo del giu-
dizio, per pervenire ad un migliore governo dei tempi e dell’oggetto del processo, finisca
per risolversi in concreto nell’assunzione dell’appellante o dell’opponente dell’onere del
rispetto di termini capaci di dilatare nel tempo - rispetto all’ordinario giudizio civile - la
fase di perfezionamento della fattispecie impugnatoria.

3. Ai fini di un ordinato iter argomentativo risulta opportuno un breve excursus
sugli arresti giurisprudenziali che, a parere della Sezione lavoro di questa Corte, vanno
riesaminati ai fini di una loro rivisitazione volta a ridurre per le controversie di lavoro i
tempi del processo, evitando differenziazioni con il rito ordinario non più giustificabili
dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2.

4. Sulla problematica riguardante l’opposizione a decreto ingiuntivo e con rife-
rimento specifico al caso di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza di discussione si è delineata in giurisprudenza una diversità di
indirizzi anche a livello di Sezioni Unite.

4.1. Ed invero un primo indirizzo - sulla premessa che nelle cause di lavoro, diver-
samente da quanto avviene nel rito ordinario, la fattispecie introduttiva del giudizio di
secondo grado è costituita dal ricorso e dal suo deposito nella cancelleria del tribunale
territorialmente competente, e che a tale fattispecie è invece estranea, diversamente da
quanto è dato ravvisare per l’ordinario giudizio d’appello, la fase della notificazione che
tende ad effetti diversi - ha sostenuto che una volta che sia stato depositato il ricorso
d’appello nel termine breve di cui all’art. 434 c.p.c., comma 2, o in quello lungo di cui
all’art. 327 c.p.c., la nullità della successiva notificazione del ricorso medesimo con il
decreto di fissazione dell’udienza (come nel caso di inosservanza delle disposizioni circa
la persona alla quale deve esserne consegnata copia), al pari del mancato rispetto del
termine minimo di comparizione fissato dall’art. 435 terzo comma cod. proc. civ., non
determina inammissibilità dell’impugnazione, ma impone l’ordine di rinnovazione della
notificazione medesima, in applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un.,
27 giugno 1983 n. 4388).

Lo stesso indirizzo ha, inoltre, in una fattispecie relativa all’opposizione al decreto
ingiuntivo, e sempre sulla base di una differenziazione del rito del lavoro da quello ordi-
nario - caratterizzato il primo per la autonomia della fase introduttiva del giudizio volta
alla costituzione della parte ed alla individuazione del diritto fatto valere (*editio actionis*)

e di quella diretta alla costituzione del contraddittorio (*vocatio in ius*), ed il secondo invece dall'assenza della indicata bifasicità - ha affermato che qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia soggetta al rito delle controversie di lavoro, e debba quindi essere proposta con ricorso, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., il tempestivo deposito del ricorso in opposizione nel termine di venti giorni dalla notificazione del decreto medesimo vale ad impedire che questo divenga esecutivo. L'eventuale assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello fissato dalla citata norma, ricollegandosi ad un errore del giudice, non comporta invece l'esecutività del decreto, ma la nullità del provvedimento di fissazione dell'udienza e del giudizio di primo grado, celebratosi in contumacia del convenuto; nullità che, ove venga rilevata e dichiarata in grado d'appello, implica che il giudice di secondo grado debba disporre la rinnovazione dell'atto e decidere la causa nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice contemplate dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1983 n. 6128).

5. Nonostante l'intervento delle Sezioni Unite il contrasto nella giurisprudenza si è però perpetuato nelle Sezioni semplici, oltre che con riferimento alla violazione del termine minimo a comparire, anche in relazione alle tematiche della sanatoria delle nullità radicali, della inesistenza (di fatto e giuridica) e dell'omissione della notificazione.

5.1. Così mentre in alcune pronunzie si è affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'opponente ometta di notificare l'atto di opposizione ed il decreto di fissazione dell'udienza all'opposto - senza che questo si sia costituito - il giudice, qualora rilevi che, a causa di tale omissione, l'atto di opposizione non più tempestivo sia divenuto inidoneo ad impedire la definitività del decreto ingiuntivo, deve chiudere il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza procedere alla rinnovazione della sua notificazione (cfr. al riguardo: Cass. 7 febbraio 1990 n. 845 e Cass. 25 luglio 1990 n. 7522, che hanno ritenuto l'omissione della notifica emendabile tramite una notifica nel termine assegnato dal giudice alla prima udienza ma senza effetti retroattivi, sicché se il termine per l'opposizione è scaduto il processo va definito con una statuizione di rito).

In altre decisioni si è rilevato, di contro, che nel rito speciale del lavoro, in caso di notificazione omessa o giuridicamente inesistente del ricorso in appello e del decreto presidenziale di fissazione di udienza, si produce una situazione definitiva di carenza del contraddittorio - non emendabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., applicabile al diverso caso della semplice nullità della notificazione - e tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronuncia dichiarativa dell'improcedibilità (cfr.: Cass. 1 febbraio 1994 n. 989, cui adde: Cass. 28 ottobre 1995 n. 11263; Cass. 29 luglio 1993 n. 8419).

In altre pronunzie, ancora, si è detto che poiché nel rito del lavoro l'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine per impugnare, la mancanza o la nullità o persino l'inesistenza della notifica del ricorso e del decreto (così come il mancato rispetto dei termini per comparire) non possono mai comportare l'inammissibilità dell'appello, ma il vizio di notifica può essere sanato con la costituzione dell'appellato e che, in difetto, il giudice ha il potere-dovere di ordinare la rinnovazione della notificazione a norma dell'art. 291 c.p.c., con efficacia *ex tunc* e con salvezza degli effetti derivati dal tempestivo deposito del ricorso (cfr. tra le tante: Cass. 23 gennaio 1995 n. 766; Cass. 1 ottobre 1994 n. 7957; Cass. 20 giugno 1994 n. 5936; Cass. 3 febbraio 1994 n. 1093).

6. Con le sentenze 29 luglio 1996 n. 6841 e 25 ottobre 1996 n. 9331, le Sezioni Unite della Corte - al fine di far cessare il contrasto giurisprudenziale perpetuatosi, come si è detto, nonostante il precedente intervento delle stesse Sezioni Unite - hanno statuito che “nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell’appello si perfeziona, ai sensi dell’art. 435 c.p.c. con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice *ad quem*, che impedisce ogni decadenza dall’impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non si comunica all’impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all’appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso-decreto”.

6.1. I passaggi motivazionali delle ora ricordate pronunzie si articolano: nella delineata distinzione tra fase della proposizione della domanda di riforma della sentenza gravata (*editio actionis*) - che si esaurisce nel deposito del ricorso di impugnazione, la cui tempestività impedisce il verificarsi della relativa decadenza - e la successiva fase volta all’instaurazione del contraddittorio su tale domanda (*vocatio in ius*) - che assume rispetto alla prima una propria autonomia formale e strutturale; nell’affermazione dell’applicabilità al rito del lavoro del disposto dell’art. 159 c.p.c., comma 1, (“La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti ...”), che osta -in ragione della autonomia della *editio actionis* rispetto alla *vocatio in ius* - a che le nullità afferenti alle notifiche del ricorso (e sinanche l’inesistenza delle stesse) influenzino la validità degli atti, di cui alla fase introduttiva della impugnazione; nella ulteriore affermazione dell’applicabilità alle controversie del lavoro dell’art. 162, comma 1, c.p.c., che dispone che il giudice che pronunzia la nullità deve disporre, allorquando sia possibile, la rinnovazione degli atti alla quale la nullità si estende; e nella contestuale qualificazione dell’art. 421, comma 1, c.p.c. (“Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedere, salvo gli eventuali diritti quesiti”) di norma riproduttiva, nel rito del lavoro, delle regole fissate per il rito ordinario dal citato art. 162 c.p.c..

7. La Sezione lavoro di questa Corte, chiamata a pronunziarsi sulla disciplina da applicarsi in caso di omessa notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - ravvisando una identità di *ratio* tra il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ed impugnazione, e rimarcando più specificamente come il suddetto procedimento presenti nella fase introduttiva caratteristiche comuni non già all’ordinario processo di cognizione quanto piuttosto al giudizio di impugnazione - ha fatto puntuale applicazione dei principi fissati dalle surriportate decisioni n. 6841 e 9331 del 1996 delle Sezioni Unite. Hanno, infatti, i giudici di legittimità statuito che nelle controversie soggette al rito del lavoro, il principio secondo il quale la proposizione dell’appello si perfeziona, ai sensi dell’art. 435 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice “ad quem” - e che tale deposito impedisce ogni decadenza dall’impugnazione - deve ritenersi applicabile anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, attesane l’identità di “ratio” rispetto alle sopraindicate disposizioni di

legge, e nonostante detto procedimento debba considerarsi un ordinario giudizio di cognizione, anziché un mezzo d'impugnazione (cfr. Cass. 24 marzo 2001 n. 4291).

7.1. Tale soluzione ha determinato riserve in parte della dottrina che ha evidenziato come sarebbe saggio ritornare al più antico insegnamento della Corte di cassazione e ad alcune posizioni scientifiche e ritenere, quindi, che l'omessa e/o inesistente notificazione del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo emesso nelle controversie ex artt. 409 e 447 *bis* c.p.c., produca la necessaria definizione in rito della fase a contraddittorio pieno e la conseguente esecutorietà definitività della condanna monitoria, con la sola eccezione - da far valere attraverso il disposto dell'art. 184 *bis* c.p.c. - in cui l'opponente dimostri di essere incorso nell'omissione per una causa a lui non imputabile. Soluzione questa patrocinata anche sulla base del rilievo che non possa assimilarsi l'atto di opposizione all'ingiunzione all'atto di impugnazione in quanto nei giudizi in cui si esercita una azione di condanna l'appellante - almeno nella maggior parte dei casi - ha tutto l'interesse a vedere celebrata con rapidità l'udienza di cui all'art. 437 c.p.c., laddove nel giudizio di opposizione - al di fuori delle ipotesi in cui la condanna monitoria è esecutiva ex art. 642 c.p.c. - l'opponente può avere invece interesse a che l'udienza di discussione nella fase di opposizione (udienza all'esito della quale può essere concessa l'ordinanza di cui all'art. 648 c.p.c.), si tenga al più tardi possibile.

8. L'art. 111 Cost., nel testo novellato dalla L. 23 novembre 1999 n. 2, dopo avere sancito nel suo primo comma che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge", afferma, al suo secondo comma: "ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata".

8.1. A fronte di una interpretazione del dettato costituzionale di carattere riduttivo - che ha portato a sostenere che l'art. 111 Cost., comma 2, contiene <una indicazione programmatica dal valore meramente esortativo>, essendosi in presenza di una norma di <mero indirizzo>, capace di incidere poco sulla lentezza del giudizio per avere esplicitato ciò che già costituiva un presupposto implicito del nostro sistema giudiziario, risultando autenticamente nuove solo le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del testo novellato relative al processo penale - autorevole dottrina ha invece riconosciuto una portata espansiva al nuovo dettato costituzionale, sottolineando come sebbene non possa riconoscersi alla norma costituzionale efficacia immediatamente precettiva ciò non toglie che detto principio costituisca ora <un preciso parametro costituzionale ai fini della conformità a costituzione di tutte le norme che direttamente o indirettamente determinano una ingiustificata durata del processo, fornendo agli addetti ai lavori, ed in primo luogo al giudice, uno strumento per verificare la tenuta e la portata delle singole norme del codice di rito e per garantirne una interpretazione costituzionalmente orientata>.

8.2. Nella giurisprudenza di legittimità il principio della <ragionevole durata> del processo è divenuto punto costante di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali e nell'individuazione del loro ambito applicativo. Ed infatti, se si intende ricercare un filo conduttore comune ai più recenti arresti giurisprudenziali di queste Sezioni Unite, ben lo si può riscontrare in una lettura del dato normativo che, seppure nel doveroso rispetto della lettera delle singole norme scrutinate, privilegia opzioni ermeneutiche av-

versanti ogni inutile e perdurante appesantimento del giudizio al fine di approdare, attraverso la riduzione dei tempi della giustizia, ad un processo che risulti anche <giusto>.

8.3. A riprova degli elementi unificanti - in termini di tutela dei valori in precedenza richiamati - dei *dicta* giurisprudenziali è sufficiente richiamare tra le tante e, quindi, a titolo meramente esemplificativo, le decisioni riguardanti: l'esistenza nel processo del lavoro di un onere di contestazione dei dati fattuali esplicitati dalla controparte, evincendosi tale onere non da norme specifiche, ma dalla funzione acceleratoria del complesso sistemico del suddetto rito (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761); la sanabilità della nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c., per carenza degli elementi di cui al numero 4 (sanabilità subordinata alla mancata fissazione ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ., di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso stesso o per l'integrazione della domanda; ed alla non tempestiva eccezione di nullità del ricorso da parte del convenuto) e la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri probatori (cfr. Cass. 17 giugno 2004 n. 11353); l'assoggettamento delle prove costituite (quale quella documentale) e di quelle costituente (quale la prova testimoniale) alle stesse regole per quanto attiene al rispetto dei termini decadenziali ed alle prescrizioni relative alla loro ammissibilità in appello (cfr. Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, riguardante il rito del lavoro nonché Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8203, riguardante il rito ordinario); il principio di concentrazione delle tutele insito nell'art. 111 Cost., che impone di ritenere che il giudice amministrativo, avente giurisdizione sulla domanda principale, possa e debba conoscere di tutte le pretese originarie dalla situazione lavorativa dedotta (cfr. Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007 n. 4636).

8.4. Né può di certo trascurarsi - per escludere che l'art. 111 Cost., comma 2, abbia una portata meramente declamatoria - la considerazione che la regola della <ragionevole durata> del processo ha assunto un valore sopranazionale alla stregua dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - così come applicata dalla Corte europea - che ha fissato dei principi anche sui criteri da utilizzare, nella liquidazione dell'equo indennizzo per la violazione della suddetta regola; criteri vincolanti anche nel nostro ordinamento (durata del processo dall'inizio sino alla formazione del giudicato; complessità della controversia; comportamento delle parti; condotta dell'autorità) e che risultano recepiti dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 (cfr. sul punto: Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004 nn. 1338, 1339, 1341 cui *adde ex plurimis*: Cass. 13 settembre 2006 n. 19666 e, da ultimo, seppure per una applicazione, soltanto parziale, dei criteri liquidatori indicati dalla Corte europea: Cass. 7 gennaio 2008 n. 31 e Cass. 3 gennaio 2008 n. 14).

9. Nel quadro dell'ordinamento processuale, sul quale ha operato nei termini in precedenza evidenziati il disposto dell'art. 111 Cost., comma 2, la fattispecie oggetto della presente controversia sollecita una rivisitazione della problematica riguardante i limiti dell'effetto sanante dell'art. 291 c.p.c. e, più in generale, l'ambito di operatività di tale norma.

9.1. Le decisioni di queste Sezioni Unite n. 6841 e n. 9331 del 1996, dopo avere evidenziato per quanto attiene al rito del lavoro l'autonomia della fase dell'*editio actionis* e di quella della *vocatio in ius*, hanno statuito, come si è visto, l'applicabilità dell'art. 291 c.p.c. non solo a tutte le ipotesi di nullità della notifica dell'atto di impugnazione ma anche

ai casi di inesistenza (giuridica o di fatto) di detta notifica. Statuizione questa che ha trovato riscontro anche in numerose successive decisioni (cfr. al riguardo: Cass. 1 luglio 2005 n. 14085, che ha reputato applicabile il disposto dell'art. 291 c.p.c. - senza alcuna distinzione tra controversie assoggettate al rito del lavoro e controversie sottoposte al rito ordinario - nelle fattispecie di riassunzione effettuate ex artt. 303 e 305 c.p.c., per non assumere alcun rilievo la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte dovendo il giudice assegnare alle parti - in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ. - previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione; nonché - ed in relazione al rito del lavoro - tra le tante applicative dell'art. 291 c.p.c., anche alle notifiche inesistenti: Cass. 8 maggio 2003 n. 14085; Cass. 3 gennaio 2001 n. 37).

9.2. Un diverso indirizzo giurisprudenziale ha invece limitato la portata sanante dell'art. 291 c.p.c., escludendone l'operatività non solo nei casi di omessa notifica ma anche allorquando non sia rinvenibile nella effettuata notifica alcun collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa (cfr. tra le numerose da ultimo: Cass., Sez. Un., 29 aprile 2008 n. 10817, ord., che ha ritenuto nulla, e non inesistente, e dunque sanabile ex art. 291 c.p.c., la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello, a seguito di una chiara demarcazione tra notifiche inesistenti e nulle; Cass. 18 aprile 2008 n. 3964, che con riferimento alla notifica della impugnazione eseguita presso il procuratore revocato dal mandato e sostituito da altro difensore ha ritenuto detta notifica inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria ex art. 291 c.p.c. con conseguente inammissibilità dell'impugnazione; Cass. 18 febbraio 2008 n. 3970, che ha ribadito la inesistenza e la insuscettibilità di rinnovazione con effetti "ex tunc" di una notifica priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa).

9.3. Quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale risulta condiviso di recente da queste Sezioni Unite che hanno infatti riaffermato in tema di contenzioso tributario - ma con argomentazioni giuridiche esaustive che per assumere valenza generale risultano estensibili anche alla fattispecie in oggetto - che è nulla e non esistente e, quindi rinnovabile ex art. 291 c.p.c., la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle Entrate non sia stata rappresentata da detta Avvocatura, non potendosi escludere un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa in considerazione della facoltà concessa all'Agenzia dall'art. 72 del d. lgs. 30 luglio 1999 n. 30 di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura (cfr. Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007 n. 22641). In detta decisione i giudici hanno posto in evidenza la soglia che divide l'area della nullità della notifica da quella della sua inesistenza (da intendersi - è bene precisarlo - come inesistenza giuridica) e l'hanno individuata nella accertata esistenza di un collegamento tra il luogo (o la persona) nel quale (o alla quale) sia stata eseguita la notifica ed il soggetto passivo che della notifica è destinatario, ed hanno poi precisato che tale regola è la risultante di una interpretazione "costituzionalmente orientata" del dato normativo, che impone un equo bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e con esso il rispetto di una tutela effettiva (e non formale) dell'«esercizio di difesa (art.

24 Cost.), che postula una effettiva instaurazione del contraddittorio, indispensabile per garantire il giusto processo (art. 111 Cost., commi 1 e 2)> (cfr. in motivazione punto 6 di Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007 n. 22641 cit.).

10. L'evoluzione del quadro giurisprudenziale, di cui si è dato seppure succintamente atto, nonché la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che - sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice *ad quem* - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza (così invece: Cass., Sez. Un., 29 luglio 1996 e 6841 e Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1996 n. 9931 citt.).

10.1. La mancata tenuta dell'orientamento ora ricordato emerge solo che si consideri che la novella dell'art. 111 Cost., comma 2, rende doverosa una rinnovata e maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche al fine di dedurre che né l'espressione di cui all'art. 291, comma 1, c.p.c. ("Se...il giudice istruttore rileva un vizio che importi *la nullità* della citazione fissa i all'attore un termine perentorio per *rinnovarla*. La rinnovazione impedisce ogni decadenza") e tanto meno quella dell'art. 421, comma 1, c.p.c. ("il giudice indica alle parti in ogni momento le *irregolarità* degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti") possono offrire alcuna copertura giuridica al suddetto orientamento, data l'impossibilità concettuale di *rinnovare* e tanto meno di *rettificare* l'inesistente (giuridico o di fatto). Per di più osta a che venga adottata nella problematica in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della <ragionevole durata del processo> - e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale - finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento dei tempi di giustizia con contestuale disapplicazione dei principi chiovendani della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno ispirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario.

10.2. Inconvenienti questi che - come attesta la fattispecie in esame - risultano ancora più evidenti nei casi di estensione dei principi adottati con riferimento alla notifica del ricorso d'appello alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro (cfr. invece in questi sensi: Cass. 24 marzo 2001 n. 4291 cit.), in quanto con il seguire opinioni capaci di limitare il principio della <ragionevole durata> si finisce per snaturare un procedimento, quale quello ingiuntivo, che si caratterizza proprio per una sua specifica celerità necessaria per una effettiva garanzia dei crediti, di cui ai documenti che ne legittimano la praticabilità, tanto che la maggior parte della dottrina giustifica la

rigorosa applicazione della sanzione dell'improcedibilità al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c., con una esigenza di tutela rafforzata al creditore.

10.3. Né per andare in contrario avviso ed avallare una penalizzazione, in termini di durata del processo del lavoro rispetto al rito ordinario, vale il richiamo alla duplice fase della *editio actionis* e della *vocatio in ius*, per sostenerne la reciproca autonomia nonché l'insensibilità degli atti della prima fase, una volta perfezionatisi, rispetto ai vizi che ne inficiano la seconda. Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida *vocatio in ius*, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo si da disattendere il principio della sua <ragionevole durata>.

10.4. Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicché l'appello stesso va dichiarato improcedibile (per una definizione del processo con una sentenza di mero rito cfr.: Cass., Sez. Un., 1 marzo 1988 n. 2166(2), secondo cui nel rito del lavoro, il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un <complesso atto unitario di introduzione del processo>, cui *adde* per l'improcedibilità dell'appello: Cass. 1 febbraio 1994 n. 989 e Cass. 11 agosto 1981 n. 4899). Soluzione questa confortata anche da uno dei tratti, che si sono ritenuti caratterizzare il procedimento monitorio, quello cioè di caricare sull'opponente le disfunzioni processuali che impediscono di giungere alla sentenza, come è dimostrato tra l'altro dell'art. 653, comma 1, c.p.c., secondo cui l'estinzione del processo con il determinare l'esecutività del decreto grava del rischio che alla sentenza non si pervenga l'ingiunto-opponente, che pure resiste alla domanda altrui e che pure non ha potuto interloquire nella fase processuale in cui quella domanda è stata provvisoriamente accolta, e che viene in tal modo per essere impropriamente trattato - come è stato puntualmente rilevato - come un qualsiasi attore di un ordinario giudizio cognitivo.

10.5. Per concludere sul punto va ribadito che l'orientamento che queste Sezioni Unite intendono seguire, oltre a trovare un ulteriore conforto in una scissione degli effetti tra fase di deposito dell'atto di impugnazione (o dell'opposizione al decreto ingiuntivo) e fase di notificazione del ricorso decreto - che ricalca, in qualche misura e con le dovute differenze stante le fattispecie a confronto, la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il suo destinatario, correlata dal giudice delle leggi al principio di ragionevolezza ed al rispetto dei rispettivi interessi (cfr. Corte Cost. 26 novembre 2002 n. 477) - risulta obbligato, è bene ribadirlo ancora una volta, in ragione di una doverosa interpretazione <costituzionalmente orientata del dato normativo>, in applicazione del *dictum* di queste stesse Sezioni Unite, secondo cui la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all'interprete una nuova sensibilità ed un

nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, <deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale> (cfr. sul punto in motivazione: Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007 n. 4636 cit.).

11. Le argomentazioni sinora svolte forniscono le coordinate per la decisione della fattispecie sottoposta all'esame del Collegio giudicante.

11.1. La Banca Nazionale del Lavoro ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, emesso ad istanza del C. il 29 ottobre 1996, con ricorso depositato in data 18 dicembre 1996 ed a norma dell'art. 415 c.p.c. è stata poi fissata l'udienza di discussione per il 14 maggio 1998. Il ricorso per opposizione ed il decreto di fissazione dell'udienza non sono stati notificati, ed all'udienza del 14 maggio 1998 il procuratore della Banca opponente ha chiesto ed ottenuto un nuovo termine per la notifica, effettuata in data 20 luglio 1998 per l'udienza del 4 febbraio 1999.

11.2. Ne consegue che non essendo al deposito del ricorso per opposizione seguita la notifica del ricorso suddetto e del decreto di fissazione per l'udienza del 14 maggio 1998, il primo giudice avrebbe dovuto definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della <ragionevole durata> del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c..

12. Non può infine addursi - contro quanto sinora si è affermato - il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui al decreto di fissazione dell'udienza del 14 maggio 1998 al fine di rivendicare la validità della proroga operata attraverso il decreto di fissazione della nuova udienza.

12.1. Anche se in dottrina si è sostenuto che la scadenza del termine ordinatorio non possa mai di per sé determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla conclusione che si sia in presenza di un termine sostanzialmente <innocuo>, la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione <costituzionalmente orientata> anche di tali norme nel rispetto della <ragionevole durata> del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini <ordinatori> e termini <perentori> risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso <essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti> (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però <prima della scadenza> (art. 154 c.p.c.).

12.2. Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.

13. Per concludere va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo in ragione del suo contenuto, con il quale il C. ha contestato la ritenuta e dichiarata prescrizione dei suoi crediti.

13.1. La sentenza impugnata va cassata e la causa va decisa senza rinvio e, per l'effetto, deve dichiararsi la improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo con la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione del presente principio di diritto, da enunciarsi ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, nei seguenti termini "Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di *ratio* rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché anche in tale procedimento la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità della opposizione e con essa la esecutività del decreto ingiuntivo opposto".

14. Ricorrono giusti motivi - tenuto conto della natura delle questioni trattate e dei contrasti giurisprudenziali in materia riscontrabili - per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

(*Omissis*)

(1) V. in q. Riv., 1996, p. 797

(2) *Idem*, 1988, p. 1169

II

FATTO - Il ricorrente contesta la fondatezza dell'accertamento ispettivo di funzionari dell'Istituto convenuto del giorno 9 maggio 2007 a seguito del quale le è stato intimato il pagamento di contributi, sul presupposto della natura subordinata del rapporto lavorativo di P. M. (periodo settembre 2004 - febbraio 2006), mediante iscrizione a ruolo notificato con cartella esattoriale n. 022 2007 00330172 29 000 della somma di € 7.553,26.

DIRITTO - Il ricorso non è procedibile. La parte, infatti, ha omesso di notificare ai convenuti il ricorso decreto nel rispetto dei termini di legge fissati con il decreto del giudice del 21 marzo 2008: all'udienza del 14 novembre 2008 era stata differita l'udienza e, a seguito di nuova notificazione l'Istituto si era costituito eccependo l'omissione della notificazione, richiamando al riguardo la giurisprudenza di legittimità, da ultimo forma-

tosì sui punto, risoltrice del precedente contrasto giurisprudenziale, in ordine alla possibilità di concedere termine per rinnovare la notificazione omessa ai sensi dell'art. 291, c.p.c.. Va rammentato, in particolare, che nella motivazione la decisione (n. 20604 del 30 luglio 2007) ha chiarito, in via generale, la portata del principio enunciato con specifico riguardo al caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo: "10. *L'evoluzione del quadro giurisprudenziale, di cui si è dato seppure succintamente atto, nonché la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'ari. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., ...*".

Ne consegue che anche nel caso di opposizione all'iscrizione a ruolo con cartella esattoriale, introdotta nel forme del rito del lavoro, richiamate dall'art. 442 c.p.c., deve essere ritenuta inammissibile la concessione di un termine per notificare il ricorso successivamente alla scadenza di quello fissato e previsto per legge, nel caso in cui la notificazione sia inesistente od omessa.

La cartella esattoriale, il cui ruolo era stato temporaneamente sospeso fino all'udienza di trattazione del merito, riprende piena efficacia.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese processuali.

(*Omissis*)

IL RIGORE DELLE SEZIONI UNITE NEL CASO DI OMESSA NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

1. Appare utile riassumere i fatti che hanno dato origine alla decisione resa dalla Suprema Corte.

In un processo regolato dalle norme sulle controversie di lavoro, viene proposta tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo mediante deposito del ricorso in cancelleria.

L'attore opponente non cura la notifica del ricorso alla controparte e alla prima udienza¹ chiede la concessione di un termine per notificare.

(1) Si tratta della "udienza di discussione della causa" ex art. 420 c.p.c.. Nel testo si è preferita la espressione "prima udienza" in quanto è noto che nella udienza fissata dal giudice del lavoro con decreto in calce del ricorso la causa non viene discussa; di solito il giudice si limita a svolgere un controllo sulla regolarità formale degli atti del procedimento, procede - ove non vi siano irregolarità e lo ritenga opportuno - all'interrogatorio libero e rinvia per la prosecuzione ad altra udienza, tenendo conto del proprio carico di lavoro. Sulle "utopistiche intenzioni del legislatore", il quale ha previsto, nell'art. 420 c.p.c., una serie di attività che non possono materialmente essere espletate in una sola udienza, cfr. MONTELEONE, G., *Manuale di diritto processuale civile*, I, Padova, 2007, p. 739 e p. 777 ss..

Il Tribunale concede il termine e l'attore notifica il ricorso al convenuto, il quale si costituisce ed eccepisce, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per omessa notifica.

Il Tribunale rigetta questa eccezione ed accoglie nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo. La sentenza di primo grado viene confermata dalla Corte di appello.

La questione viene nuovamente sollevata davanti la Corte di cassazione.

La decisione sul punto appare (quasi) ovvia, in quanto la Suprema Corte a Sezioni Unite si era già pronunciata più volte a favore della possibilità per l'attore di chiedere nella prima udienza un termine per la notifica del ricorso.

La questione era stata affrontata in diverse occasioni con riferimento al giudizio di appello e la Suprema Corte aveva affermato che l'appello nelle controversie di lavoro si considera proposto al momento del deposito in cancelleria; nel caso di nullità della notifica l'appellante alla prima udienza può chiedere che venga concesso un termine perentorio per rinnovare la notifica, con salvezza degli effetti derivanti dal tempestivo deposito dell'impugnazione.

Poiché il deposito impedisce la decadenza dall'impugnazione, la Suprema Corte ha aggiunto che nella ipotesi di omessa notifica, la Corte di appello nella prima udienza non può definire il processo con una pronuncia di mero rito e deve assegnare un termine all'appellante per la notifica alla controparte².

Questi principi sono stati estesi dalla giurisprudenza al caso di omessa notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo³.

Per completezza appare utile ricordare che la Corte Costituzionale, al fine di tutelare il diritto di difesa dell'appellante, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 435 c.p.c., nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia a lui comunicato dalla cancelleria e nella parte di cui non dispone che il termine per la notifica decorre soltanto a seguito della comunicazione⁴.

Nelle cause in primo grado non è invece prevista la comunicazione all'attore del decreto di fissazione della prima udienza.

(2) Cass. S.U. 27 giugno 1983, n. 4388, in *Foro it.*, 1983, I, 2446, con osservazioni di A. PROTO PISANI; Cass. S.U. 25 ottobre 1996, n. 9331, in *Foro it.*, 1997, I, 130, con osservazioni di G. BALDACCI; in *Mass. giur. lav.*, 1997, 116 con nota di CENTOFANTI, F., *L'instaurazione del contraddittorio nell'appello principale ed incidentale nel rito del lavoro: gli assetti della più recente giurisprudenza di legittimità*; in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2007, p. 123 ss. con nota di GUARNIERI, G., *Sanabile anche la mancata notifica del ricorso in appello*, ed ivi ampi richiami.

Nello stesso senso Cass. S.U. 29 luglio 1996, n. 6841. Da segnalare che con sentenza delle Sezioni Unite 1 marzo 1988 n. 2166, in *Dir. prat. lav.*, 1988, 1185 con nota di GUARNIERI, G., la Corte di cassazione aveva invece affermato che la sanatoria nel caso di notifica nulla o omessa avrebbe operato con efficacia *ex tunc*: questa sentenza ha suscitato, tra le altre, le critiche di VERDE G., *Sulle conseguenze della mancata notificazione dell'atto di appello nel processo del lavoro (e su di un non opportuno revirement delle SS.UU.)*, in *Riv. dir. proc.* 1988, p. 1134 ss. e di GARBAGNATI, E., *Omissione ed invalidità della notificazione prescritta dall'art. 435 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, 326 ss..

(3) Cass. 24 marzo 2001, n. 4291, in *Giur. it.*, 2001, 2258, con nota di RONCO, A., *In tema di omessa notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo pronunciato in materia di lavoro*.

(4) Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 15, in *Foro it.*, 1977, I, 258.

2. Come detto, le Sezioni Unite avevano affermato in più occasioni che nel caso di omessa notifica del ricorso nelle controversie di lavoro, il giudice nella prima udienza deve assegnare all'attore un termine per provvedere a questo adempimento.

Pertanto era ragionevole prevedere che il motivo di ricorso fondato sulla mancata notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stato rigettato, in conformità con le precedenti decisioni della Suprema Corte.

Invece, la sezione lavoro della Corte di cassazione, con ordinanza del 3 ottobre 2007, n. 20721, ha chiesto alle Sezioni Unite di riesaminare la questione⁵.

La sezione lavoro ha sollecitato un'ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite in forza della "legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, la quale ha costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo".

L'ordinanza fa leva su numerose recenti decisioni delle Sezioni Unite, le quali in forza del "principio della ragionevole durata del processo" hanno affermato alcuni (severi) principi processuali. Tra queste decisioni basti ricordare:

a) la sentenza 23 gennaio 2002 n. 761, che ha enfatizzato l'onere di contestazione nel processo del lavoro;

b) la sentenza 20 aprile 2005, n. 8202, che ha introdotto il divieto del deposito di nuovi documenti in appello⁶.

La sezione lavoro ha pure invitato le Sezioni Unite a riconsiderare la natura ordinatoria del termine per la notifica del ricorso.

3. Le Sezioni Unite con la sentenza qui annotata hanno accolto l'invito della sezione lavoro.

In motivazione vengono passati in rassegna i precedenti indirizzi in materia di omessa notifica del ricorso nelle controversie di lavoro e la Suprema Corte si sforza di ridare attualità ad un contrasto di giurisprudenza, che sembrava ormai sopito: dalla lettura della decisione si rileva che le ultime decisioni che avevano seguito l'indirizzo più rigoroso risalgono all'anno 1995⁷.

Le Sezioni Unite invocano l'art. 111, secondo comma, Cost., ed affermano che «nella giurisprudenza di legittimità il principio della "ragionevole durata" del processo è divenuto punto costante di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali e nell'individuazione del loro ambito applicativo. Ed infatti, se si intende ricercare un filo conduttore comune ai più recenti arresti giurisprudenziali di queste Sezioni Unite, ben lo si può riscontrare in una lettura del dato normativo che, seppure nel doveroso rispetto

(5) L'ordinanza di rimessione è disponibile nel testo integrale nella banca dati su DVD del *Foro Italiano*.

(6) A queste decisioni si può aggiungere la successiva recente Cass. S.U., 15 novembre 2007, n. 23726, relativa al frazionamento della domanda giudiziale, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1435, con nota di Gozzi, M., *Il frazionamento del credito in plurime iniziative giudiziali, tra principio dispositivo ed abuso del processo*.

(7) Si ricorda che le Sezioni Unite sono tornate sulla questione con sentenza 25 ottobre 1996, n. 9331, cit., e non risulta che, dopo questa decisione, vi siano stati contrasti all'interno della giurisprudenza della Suprema Corte.

della lettera delle singole norme scrutinate, privilegia opzioni ermeneutiche avversanti ogni inutile perdurante appesantimento del giudizio».

A questa declamazione segue un elenco di recenti decisioni, che hanno accentuato l'importanza del principio della "ragionevole durata".

Questo principio, secondo le Sezioni Unite, "rende doverosa una rinnovata e maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche" e "osta a che venga adottato una soluzione che (...) finisce per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento dei tempi di giustizia ...".

Il processo del lavoro, continua la decisione, è cadenzato "su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario"⁸.

Da qui la impossibilità di consentire all'appellante di usufruire di un ulteriore termine per notificare.

La interpretazione, che esclude la concessione di un ulteriore termine per la notifica del ricorso in appello viene estesa al caso di omessa notifica del ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo, "in quanto con il seguire opinioni capaci di limitare il principio della "ragionevole durata" si finisce per snaturare un procedimento, quale quello ingiuntivo, che si caratterizza proprio per una sua specifica celerità necessaria per una effettiva garanzia dei crediti".

Ne deriva che, se l'attore non notifica il ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposizione deve essere stata dichiarata improcedibile.

Le Sezioni Unite infine illustrano quella che considerano la interpretazione "costituzionalmente orientata" degli articoli 153 e 154 c.p.c., che regolano i termini processuali.

Secondo la Suprema Corte, sebbene si sia sostenuto che la scadenza del termine ordinatorio non determini alcuna decadenza, deve invece ritenersi che il rispetto del principio della "ragionevole durata" conduce a ritenere che l'unica differenza tra termini ordinatori e perentori consiste nella possibilità di prorogare i termini ordinatori, fermo restando che la eventuale proroga può essere concessa soltanto prima della scadenza.

Una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta proroga, si determinano "conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio".

4. La decisione in esame suscita considerazioni che vanno ben oltre la importanza del caso esaminato dalla Suprema Corte.

Un primo rilievo è abbastanza ovvio: le parti che fino alla data di pubblicazione della decisione in esame avevano fatto affidamento sui precedenti delle Sezioni Unite si trovano in grave difficoltà.

(8) In motivazione la Suprema Corte richiama, a sostegno della necessità di costruire un sistema basato su rigide preclusioni, i principi chiovendiani di oralità, concentrazione e immediatezza, che starebbero a fondamento del "reticolato di preclusione e di decadenze". L'uso del lessico militare rappresenta in modo plastico le difficoltà in cui si trova la parte, che deve districarsi nel processo tra preclusioni e decadenze. Lascia invece perplessi il richiamo all'autorità di Chiovenda per giustificare interpretazioni dirette a limitare i poteri delle parti. Per una efficace sintesi del pensiero di Chiovenda, che era contrario al principio di preclusione, considerava necessaria una articolazione del processo in "fasi", ed aveva a cuore la pronuncia di una sentenza "giusta", cfr. di recente BALENA, G., *Elementi di diritto processuale civile*, vol. II, Bari, 2007, p. 7 ss..

In molti appelli e in molti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è prevedibile che sarà emessa una sentenza di improcedibilità: i fascicoli delle controversie di lavoro saranno riesaminati alla ricerca di vizi della notifica del ricorso e i ruoli di molti uffici saranno alleggeriti attraverso dichiarazioni di improcedibilità del giudizio.

Le statistiche giudiziarie potranno reclamare che i tempi di definizione di molti processi sono migliorati. Ciò però accadrà con grave danno del diritto di difesa delle parti.

5. Si resta pure colpiti dal constatare un'ennesima netta inversione di rotta da parte delle Sezioni Unite.

La Corte di cassazione vuole affermare un ruolo di guida nella interpretazione del diritto ed invoca con insistenza la funzione "nomofilattica".

Non è questa la sede per riesaminare il concetto di nomofilachia, sulla cui consistenza ed utilità sono state levate, da più parti, critiche serie e motivate⁹.

Ci si limita a segnalare che negli ultimi anni la Corte di cassazione ha ampliato in modo considerevole il numero delle decisioni rese a Sezioni Unite e questo ha comportato un aumento dei conflitti, consapevoli o involontari, all'interno delle stesse Sezioni Unite¹⁰.

Le recenti riforme che richiamano la funzione nomofilattica della Corte di cassazione sembrano avere avuto un effetto opposto rispetto a quello auspicato dal legislatore: la "nomofilachia" viene invocata dalla Suprema Corte per giustificare la rimessione alle Sezioni Unite, che però non riescono ad elaborare e mantenere indirizzi costanti nel tempo.

È noto invece che la certezza del diritto e la "uniforme interpretazione della legge" possono essere assicurati soltanto se il giudice di ultima istanza osserva la propria giurisprudenza e la mantiene nel tempo¹¹.

La coerenza delle decisioni e la certezza del diritto hanno, se possibile, ancora maggiore importanza nelle questioni processuali, soprattutto se i nuovi orientamenti sono forieri di sanzioni a carico delle parti.

(9) Anche per richiami, MONTELEONE, G., *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 943 ss.; CIPRIANI, F., *La scomparsa di Carlo Lessona e La Cassazione di Pietro Calamandrei (Le acrobatiche piroette di uno scolaro che non dimentica)*, in *Il giusto processo*, 2008, p. 3 ss. e spec. 39. Si veda pure PANZAROLA, A., *La Cassazione civile giudice del merito*, Tomo I, Torino, 2005, p. 192 ss..

(10) A titolo semplificativo, per un caso di conflitto inconsapevole, Cass., S.U., 16 luglio 2008, n. 19151 e Cass., S.U., 18 giugno 2008, n. 16528, in *Foro it.*, 2008, I, col. 2427 e 2428, con nota di BARONE, C.M., il quale segnala che i collegi erano costituiti quasi per intero dai medesimi componenti. Le due decisioni delle Sezioni Unite, rese a distanza di quattro settimane, hanno deciso in modo opposto la questione relativa ai rapporti tra pronuncia di inammissibilità e dichiarazione di estinzione del processo in cassazione. Per una recente decisione di modifica consapevole di un precedente orientamento delle Sezioni Unite, v. Cass., S.U., 13 ottobre 2008, n. 25037, relativa alla natura del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, disponibile nel sito della Corte di Cassazione (indirizzo web <http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2252>).

(11) PANZAROLA, A., *La cassazione civile giudice del merito*, cit., p. 200; GORLA, G., *L'uniforme interpretazione della legge e i tribunali supremi*, in *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981, p. 519. Per analoghi rilievi in *common law*, CARDOZO, B.N., *The nature of judicial process*, New Haven, 1921 (ristampa 1991), p. 149 ss., e la recensione di CAPOGRASSI, G., in *Riv. it. fil. dir.*, 1930, p. 637-640, ora in *Opere*, VI, Milano, 1959, p. 176 ss..

6. La motivazione della sentenza è ampia, secondo il costume delle Sezioni Unite. La Suprema Corte fa leva su l'art. 111 della Costituzione concentrando ogni attenzione su una delle novità introdotte dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2: la previsione secondo la quale la legge assicura la ragionevole durata del processo.

La Sezioni Unite enfatizzano le precedenti sentenze sulla importanza del principio della "ragionevole durata", che diviene un "punto costante di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali": l'esaltazione di questo principio consente alla Suprema Corte di giustificare la introduzione di nuove sanzioni a carico delle parti.

La legge sul "giusto processo" si traduce così in una fonte inesauribile di decadenze e preclusioni.

Le Sezioni Unite trascurano, poi, altri aspetti del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, che ha introdotto il principio del "giusto processo" ed ha valorizzato il principio del "contraddittorio tra le parti": che per sua stessa natura, impone al processo di durare nel tempo¹². Invece, secondo le Sezioni Unite, l'aspetto più importante dell'art. 111 cost. è che il giudice deve censurare ogni "inutile e perdurante appesantimento del giudizio" e deve vagliare la "conformità e costituzione di tutte le norme che direttamente o indirettamente (sic!) determinano una ingiustificata durata del processo".

La norma costituzionale che era introdotta per consentire al cittadino di sperare in un sistema giudiziario efficiente, autorizza la giurisprudenza a considerare quello stesso cittadino come la causa della lentezza della giustizia civile: ecco che riecheggiano, le parole di SATTÀ, che commentava i progetti del vigente codice di procedura civile e riteneva "giustificata l'impressione che il legislatore considerasse il litigante come un nemico pubblico da frustare non come un povero diavolo", che mira a "farsi riconoscere il diritto che la norma gli garantisce"¹³.

Nella lettura della Suprema Corte il nuovo testo dell'art. 111 cost. non è un rinnovato strumento per consentire alle parti di ottenere una sentenza giusta all'esito di un processo in contraddittorio, ma si trasforma in uno strumento a disposizione del giudice per limitare il contraddittorio e le facoltà processuali delle parti¹⁴.

(12) Sulla importanza del decorso del tempo nel processo, sia consentito richiamare di recente CAVALLONE, B., «Comme vous aultres, messieurs» (*François Rabelais teorico del processo e del giudizio*), in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 434 ss. e spec. p. 436.

(13) SATTÀ, S., *Guida pratica per il nuovo processo civile italiano*, Padova, 1941, p. 8 e 9. Nella relazione al codice di procedura civile del 1940 il Guardasigilli Grandi dichiara espressamente di avere voluto realizzare un nuovo codice che affronti i problemi del processo non dal punto di vista della parte che chiede giustizia ma "dal punto di vista del giudice, che deve amministrarla": *Relazione alla maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi)*, in *Codice di procedura civile*, a cura di F. CIPRIANI e G. IMPAGNATELLO, Bari, 2007, p. 276 e 277.

Sulle origini del c.p.c. del 1940, anche per richiami, CIPRIANI, *La ribellione degli avvocati al c.p.c. del 1942 e il silenzio del Consiglio Nazionale Forense*, in *Rassegna Forense* 1992, I, p. 71 ss.; Id., *Piero Calamandrei, la relazione al re e l'apostolato di Chiovena*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, p. 749 ss. (entrambi in *Scritti in onore dei Patres*, Milano, 2006, rispettivamente p. 401 ss. e p. 435 ss.).

(14) Questa recensione deriva anche dalla lettura delle recenti severe decisioni della Suprema Corte sulla inammissibilità dei ricorsi in cassazione in seguito alla introduzione del "quesito di diritto".

7. La decisione in esame si pone in contrasto con altre sentenze emesse dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe e lascia aperti molti interrogativi¹⁵.

A titolo di esempio, in materia di interruzione del processo, le Sezioni Unite avevano recentemente affermato che il termine perentorio di sei mesi è rispettato con il deposito del ricorso, sicchè gli eventuali vizi della notifica non si comunicano alla riassunzione, e nel caso di nullità della notifica, il giudice deve assegnare un termine per la rinnovazione, in applicazione dell'art. 291 c.p.c.¹⁶.

Questa decisione fa leva proprio sui principi affermati nelle precedenti decisioni delle Sezioni Unite sulle conseguenze della omessa notifica dell'appello nelle controversie di lavoro.

Non è dato prevedere se la svolta delle Sezioni Unite produrrà conseguenze anche in molti altri istituti, nei quali sono previsti oneri a carico delle parti: basti pensare alle conseguenze della omessa notifica dell'appello incidentale nelle cause soggette alle norme sulle controversie di lavoro¹⁷.

Un punto della sentenza, poi, è fonte di grave preoccupazione.

Il caso deciso dalle Sezioni Unite riguarda una ipotesi di omessa notifica del ricorso. Ma la sentenza lascia intendere che la stessa disciplina dovrebbe trovare applicazione nel caso di notifica eseguita tardivamente.

Nella parte finale delle motivazioni, si legge che il decorso del termine ordinatorio produce "conseguenze analoghe" al decorso del termine perentorio e comporta il venir meno del potere di compiere l'atto.

Orbene, non si comprende per quale motivo le Sezioni Unite utilizzano l'aggettivo "analoghe": secondo quanto si legge nella sentenza, invero, le conseguenze sarebbero "identiche".

Le Sezioni Unite considerano allo stesso modo la violazione dei termini ordinatori e la violazione dei termini perentori: in entrambi i casi la parte perde una facoltà o un potere.

(15) Anche altre recenti decisioni delle Sezioni Unite che modificano i propri precedenti orientamenti sollevano gravi problemi per l'interprete. Gravi ed inestricabili dubbi in materia processuale derivano, ad esempio, anche dalla recente sentenza Sezioni Unite 15 novembre 2007, n. 23726, relativa al frazionamento della domanda giudiziale, pubblicata (in massima) in *Riv. dir. civ.*, 2008, 335, con note critiche di DE CRISTOFARO, M., *Infrazionabilità del credito tra buona fede processuale e limiti oggettivi del giudicato*, e di DALLA MASSARA, T., *La domanda frazionata ed il suo contrasto con i principi di buona fede e correttezza: il «ripensamento» delle Sezioni Unite*. Anche la recente sentenza delle Sezioni Unite sul rilievo del difetto di giurisdizione è di difficile lettura: Cass. S.U. 9 ottobre 2008, n. 24883, cit.

(16) Cass. S.U. 28 giugno 2006, n. 14854, in *Foro it.*, 2006, I, col. 940, con nota di FABBRIZZI, G., *Riassunzione del processo, vizi della «vocatio in ius» e termini processuali*.

(17) Come noto, nelle controversie soggette al rito del lavoro, almeno dieci giorni prima dell'udienza l'appellante incidentale deve adempiere a due prescrizioni: deposito e notifica della memoria. Secondo il costante indirizzo della Suprema Corte (da ultima Cass. 22 maggio 2007, n. 11888) qualora sia osservato il termine per il deposito, ma la notificazione della memoria non è stata eseguita, o è nulla, l'impugnazione non è inammissibile e il giudice di appello deve concedere all'appellante incidentale un termine perentorio per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio. Vi sono fondate ragioni per ritenere che questo orientamento sarà superato dal nuovo corso delle Sezioni unite.

I termini ordinatori però hanno una propria autonomia e regolamentazione, che li differenziano dai termini perentori¹⁸.

La legge ha distinto tra termini che sono stabiliti a pena di decadenza, definiti “perentori”, e termini che non sono stabiliti a pena di decadenza, qualificati come “ordinatori”.

Ai sensi dell’at. 152 c.p.c. i termini sono imposti a pena di decadenza soltanto nei casi stabiliti dalla legge.

Con questa previsione il codice di procedura civile ha voluto rendere edotta la parte delle conseguenze della violazione del termine, che devono essere stabilite ex ante dalla legge, e non può essere il frutto di una valutazione del giudice¹⁹.

Le Sezioni Unite, invece, in forza del principio della “ragionevole durata”, sembrano trasformare tutti i termini in termini perentori.

Tale opzione interpretativa è però in contrasto con le disposizioni del codice di procedura civile e si pone in stridente contrasto con il principio del giusto processo e con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.

La metamorfosi dei termini ordinatori in termini perentori trasformerebbe il processo in una sequela di trappole per le parti: il processo sarebbe sempre a rischio di estinzione e di improcedibilità, con grave violazione dei diritti dei cittadini, che instaurano i processi alla ricerca della giustizia.

8. Un’ultima considerazione.

Nella sentenza si legge che il ricorrente non aveva notificato il ricorso in opposizione e in udienza aveva chiesto un termine per provvedere a tale adempimento.

Ora è noto che secondo la giurisprudenza costituzionale, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento iniziale di decorrenza dei termini posti dalla legge a suo carico: la possibilità di una difesa effettiva e adeguata è garantita solo se la parte è a conoscenza delle situazioni alle quali la legge ricollega, in virtù di oneri, preclusioni o decadenze, il concreto esercizio del diritto di difesa²⁰.

Invece nel giudizio di primo grado nelle controversie di lavoro, il ricorrente non riceve comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza.

Nel caso deciso della sentenza in esame non è dato sapere se in primo grado il ricorrente avesse avuto conoscenza legale del decreto in tempo utile per eseguire la notifica. La Corte avrebbe dovuto verificare questo presupposto prima di dichiarare la improcedibilità del ricorso.

La Suprema Corte infine riferisce in narrativa un altro dettaglio: l’opposizione a decreto ingiuntivo era stata accolta nel merito sia in primo grado sia in appello.

Prof. Salvatore Ziino

Associato di Diritto Processuale Civile nell’Università di Palermo

(18) Anche per richiami, PICARDI, N., *Dei termini*, in *Commentario al codice di procedura civile*, diretto da ENRICO ALLORIO, vol. I, Tomo 2, Torino, 1973, p. 1549.

(19) GROSSI, D., *Termine (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, p. 244 e 245.

(20) Indirizzo costante, sin da Corte Cost. 15 dicembre 1967, n. 139, in *Giust. civ.*, 1968, III, 10 ss., seguita da Corte Cost. 4 marzo 1970, n. 34, in *Giust. civ.*, 1970, III, 111 ss.; Corte Cost. 6 luglio 1971, n. 159, in *Giust. civ.*, 1971, III, 309 ss.; Corte Cost. 12 novembre 1974, n. 255, in *Giust. civ.*, 1975, III, 31 ss., ed altre successive.